



# COMUNE DI GUARDAMIGLIO

PROVINCIA DI LODI

## Verbale di Deliberazione del Giunta Comunale

**NR. 12 DEL 05/03/2019**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE (IMU), TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ED ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di Marzo, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze, la Giunta Comunale, convocata dal Presidente previo adempimento delle formalità di legge, è stata convocata con l'intervento dei signori:

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
BERGAMASCHI ELIA	SINDACO	SI	
CHIESA DANIELE	VICE-SINDACO	SI	
VOMIERO GIANLUCA	ASSESSORE	SI	
Presenti - Assenti		<b>3</b>	<b>0</b>

con la partecipazione del IL SEGRETARIO COMUNALE MARIA ALESSANDRA PUCILLI, con funzioni di verbalizzante. Presieduta dal signor ELIA BERGAMASCHI, SINDACO, ha adottato, in merito all'oggetto, la seguente deliberazione.

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ED ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2019.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, l. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l'applicazione dell'imposta municipale (IMU) disciplinata dal d.lgs. 14/03/2011 n. 23 e ss.mm., con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché del d.l. 6/12/2011, n. 201, convertito in l. 22/12/2011 n. 214 e ss.mm.;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con delibera del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 15/12/1997 n. 446, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

CONSIDERATE, tra le norme successive più rilevanti, le modifiche apportate dalla l. 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 13 del d.l. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22/12/2011, n. 214 e alla l. 27/12/2013, n. 147, che a decorrere dall'anno 2016 prevede le seguenti novità in materia di IMU e TASI, oltre a quanto disposto dall'art. 1, comma 1092, della legge di bilancio nr. 145 del 30.12.2018 e precisamente:

- l'art. 1, comma 10, della manovra interviene sull'art. 13, d.l. 6/12/2011, n. 201, disponendo l'abrogazione del secondo periodo del comma 5 *“Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75”* e dell'intero comma 8 bis *“I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:*
  - a) *del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;*
  - b) *del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;*
  - c) *del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.*

CONSIDERATO che:

- l'abrogazione è accompagnata dalla fondamentale disposizione del comma 13 del medesimo articolo 1 nella parte in cui stabilisce che *“Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione”*.
- è stata abrogata la facoltà di prevedere l'equiparazione all'abitazione principale in caso di comodato d'uso gratuito a favore dei parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio);

è stata introdotta la norma che prevede la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU e TASI per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con estensione del beneficio, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in caso di figli minori, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
  - il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
  - il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposito modello di dichiarazione (IMU), di cui all'art. 9, comma 6, d.lgs. 14/03/2011, n. 23;
- l'art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639, 669, 678, 681 e 688 della l. 27/12/2013, n. 147 disponendo per la TASI le seguenti modifiche:
- l'esclusione dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - il comma 669, stabilisce, a decorrere dal 01/01/2016, come presupposto impositivo il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Richiamato l'art. 1, commi 12/705/1092/1133, della legge di bilancio nr. 145/2018;

**RICHIAMATA** la delibera di consiglio comunale n. 3 del 22/02/2018, con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni imposta municipale (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI) ed Addizionale Comunale IRPEF per l'anno 2018;

**VISTA** la legge di bilancio 145/2018 che non proroga per l'anno 2019 le disposizioni che sospendevano la possibilità per il comune di incrementare aliquote e tariffe dei tributi locali, così permettendo all'ente di esercitare la potestà di incremento nel rispetto delle norme che disegnano i confini normativi della potestà e precisamente:

- Legge 147/2013, articolo 1:
  - Co. 640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.
  - Co. 676. L'aliquota di base della TASI pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
  - Co.677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
- In materia di IMU l'articolo 13 del dl 201/2011 stabilisce che:
  - co 6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali

- co 7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. La potestà rimane aperta per gli immobili di lusso (A1/A8/A9) destinati ad abitazione principale.

Dato atto che questo Comune non intende incrementare, per l'anno 2019, le aliquote e le tariffe dei tributi locali, confermando quelle approvate nell'anno 2018;

#### CONSIDERATO

- Che il limite del 2,5 per mille indicato per la TASI trova applicazione anche per il 2019 in virtù della conferma della norma relativa alla maggiorazione dello 0,8 che presenta una formulazione basata sul permanere dei limiti fissati al 10,6 IMU e al 2,5 TASI.
- Le deroghe collegate alle altre aliquote e fattispecie:
  - Art. 13 dl 201/2011 comma 6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.
  - Articolo 13 dl 201/2011 comma 9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
  - Comma 708 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
  - Comma 678 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.
  - Comma 678 dell'articolo 1 della Legge 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
  - Comma 678 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.

#### VISTA:

- la deliberazione n. 13 del 30/04/2016, con la quale il consiglio comunale ha approvato le modifiche al Regolamento dell'imposta unica comunale (IUC), che disciplina l'IMU e TASI, approvato con delibera di C.C. n. 26 del 5/8/2014;

#### RILEVATO CHE:

- il comma 683 della predetta legge 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi indivisibili individuati con indicazione analitica nella seguente tabella alla cui copertura la TASI è diretta:

Servizi	Tipologia di spesa	Costi
Manutenzione del verde pubblico, parchi e riserve naturali	Importi contrattuali per la manutenzione del verde pubblico	20.000,00
Illuminazione pubblica	Fornitura energia elettrica e manutenzione impianti	25.000,00
Servizi demaniali e patrimoniali	Acquisto di beni e servizi	25.000,00
Servizio polizia locale	Costo lordo del personale comunale	20.000,00
Servizi socio-assistenziali	Costo lordo del personale comunale	28.000,00
Servizi socio-assistenziali	Servizi diversi rivolti alla collettività in maniera indifferenziata (es. progetto socio-assistenziale )	27.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>145.000,00</b>

- per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;
- il comma 681, prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal comune con regolamento compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

#### VISTI:

- l'art. 53, comma 16, l. 23/12/2000 n. 388 come modificato dall'art. 27, comma 8, l. 28/12/2001 n. 448, che prevede: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art. 1, comma 169, l. 27/12/2006 n. 296, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.
- Il DPCM del 7 dicembre 2018 che ha posticipato al 28 febbraio 2019 il termine ultimo di approvazione del bilancio degli enti locali per l'anno 2019, successivamente prorogato al 31/03/2019 come da Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 28 del 2/02/2019

RILEVATO che anche per l'anno 2019 il comma 380, lettera f), dell'art.1, l. 24/12/2012 n. 228, riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale di cui all'art. 13, d.l. 6/12/2011 n. 201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

CONVENUTO di confermare e stabilire le seguenti aliquote d'imposta per l'anno 2019, invariate rispetto al 2018;

RITENUTO pertanto:

- di approvare per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni ai fini IMU – TASI ed ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF come di seguito elencato:

TASI ALIQUOTE ANNO 2019:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota ANNO 2018</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9)	1,9 per mille
Altri immobili	1,1 per mille
Fabbricati rurali e strumentali	1 per mille

#### IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) 2019

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze classificate in categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Fabbricati rientranti nella categoria D5	1,06%
Aree fabbricabili	0,86%
Altri immobili compresi terreni agricoli	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

#### **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ANNO 2018**

- esenzione dall'applicazione dell'addizionale IRPEF applicabile in questo Comune per i redditi sino a

€ 16.000,00 (sedecimilaeuro )

- 0,53 punti percentuali per i redditi superiori a € 16.000,00 (sedecimilaeuro )'

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 13-bis, d.l. 06/12/2011 n. 201, "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della

*seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.*

Richiamato il vigente regolamento comunale sulla IUC;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, letto d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel, D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti unanimi resi nei modi di legge:

#### DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) Di **approvare le aliquote, addizionali e tariffe** relative ad **IMU, TASI, ed addizionale comunale IRPEF** relative all'anno 2019 negli stessi importi e percentuali dell'anno 2018 quali esposti in dettaglio nella delibera di consiglio comunale numero 3 del 22/02/2018 in premessa citata, e che qui si intendono richiamati, come segue:

#### IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) 2019

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze classificate in categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Fabbricati rientranti nella categoria D5	1,06%
Aree fabbricabili	0,86%
Altri immobili compresi terreni agricoli	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. di determinare ai fini IMU la detrazione di euro 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
3. di dare atto che sono escluse dall'imposta le fattispecie di abitazione principale definite dall'art. 13, comma 2, d.l. 6/12/2011, n. 201;
4. di determinare per l'anno 2019 ai fini del tributo per i servizi indivisibili (TASI) le seguenti aliquote:

**TASI ALIQUOTE ANNO 2019:**

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota ANNO 2018</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9)	1,9 per mille
Altri immobili	1,1 per mille
Fabbricati rurali e strumentali	1 per mille

***ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ANNO 2018***

- esenzione dall'applicazione dell'addizionale IRPEF applicabile in questo Comune per i redditi sino a  
€ 16.000,00 (sedecimilaeuro )
- 0,53 punti percentuali per i redditi superiori a € 16.000,00 (sedecimilaeuro )"

5 – Di dichiarare la presente con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i..

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
Elia Bergamaschi

**IL SEGRETARIO**  
Maria Alessandra Pucilli